SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 1° luglio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 giugno 1992.

Emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° maggio 1992/1997.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74.

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visti i propri decreti 21 aprile 1992 e 21 maggio 1992, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1992 e n. 124 del 28 maggio 1992, con i quali sono state disposte le emissioni della prima e della seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° maggio 1992/1997;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° maggio 1992/1997, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° maggio 1992/1997, per un importo di lire 1.500 miliardi nominali, allo stesso prezzo fisso di emissione di lire 95,95%, ed alle medesime altre condizioni e modalità previste dal decreto ministeriale 21 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1992.

L'assegnazione dei buoni emessi con il presente decreto avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, terzo comma, e dell'art. 17 del predetto decreto ministeriale 21 aprile 1992, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° novembre ed il 1° maggio di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° maggio 1992/1997.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, su lire 4,05, per ogni cento lire di capitale nominale, pari alla differenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° maggio 1992 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 che esercitano le attività indicate nei punti *a), b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi. Possono altresì partecipare gli operatori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia, conseguenti alle operazioni in parola, saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, a norma del primo comma dell'art. 1, una provvigione dello 0,75%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione, pari al «prezzo fisso di emissione» maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», nonché i dietimi di interesse dovuti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione stabilito in L. 95,95% e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lire oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in un'unica busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91, Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 2 luglio 1992.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 2 luglio 1992 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte, si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al «prezzo fisso di emissione» maggiorato di quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 6 luglio 1992; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per sessantacinque giorni, in quanto la prima cedola di interessi, relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° maggio 1992. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 6 luglio 1992 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dall'importo del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interesse del 12% annuo dovuto allo Stato, al netto, per sessantacinque giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al «prezzo fisso di emissione», per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interessi dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° maggio 1992/1997. Dette operazioni avranno inizio il 6 luglio 1992 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1992
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 313

92A3075

DECRETO 22 giugno 1992.

Emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° maggio 1992/2002.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto che il 1° luglio 1992 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 10,50%, emessi con decreto ministeriale 25 giugno 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1987) ed i buoni del Tesoro poliennali 11,50%, emessi con decreto ministeriale 25 giugno 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 7 luglio 1988);

Visti i propri decreti 21 aprile 1992 e 21 maggio 1992, pubblicati rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1992 e n. 124 del 28 maggio 1992, con i quali sono state disposte le emissioni della prima e della seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° maggio 1992/2002;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° maggio 1992/2002, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli menzionati buoni del Tesoro poliennali 10,50% e 11,50%, nominativi;

Decreta

Art. 1.

È disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° maggio 1992/2002, per un importo di lire 2.000 miliardi nominali, allo stesso prezzo fisso di emissione di L. 93,85% ed alle medesime altre condizioni e modalità previste dal decreto ministeriale 21 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1992.

L'assegnazione dei buoni emessi con il presente decreto avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di lire 6.537.100.000, da destinare al rinnovo dei B.T.P. 10,50% e 11,50%, di scadenza 1° luglio 1992, nominativi.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, terzo comma, e dell'art. 17 del predetto decreto ministeriale 21 aprile 1992, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° novembre ed il 1° maggio di ogni anno di durata del prestito.

I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 10,50% e 11,50%, di scadenza 1° luglio 1992, nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi, hanno facoltà di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, al prezzo che risulterà per gli emittendi buoni al portatore in applicazione degli articoli seguenti, con decorrenza degli interessi dal 1° maggio 1992.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi di scadenza 1° luglio 1992, nonché di quelle di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e un milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, su L. 6,15, per ogni cento lire di capitale nominale, pari alla differenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° maggio 1992 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi. Possono altresì partecipare gli operatori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia. Alla stessa Banca d'Italia sono affidate le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali nominativi, di cui al terzo comma dell'art. 1; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 3 al 7 luglio 1992.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia, conseguenti alle operazioni in parola, saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, e di quelli nominativi rinnovati, a norma dei commi primo e terzo dell'art. 1, una provvigione dell'1%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante ovvero dei buoni nominativi presentati per il rinnovo.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione, pari al prezzo fisso di emissione maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», nonché i dietimi di interesse dovuti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione stabilito in L. 93,85% e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in un'unica busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore tredici del giorno 1° luglio 1992.

Le offerte non pervenute entro le ore tredici del giorno 1° luglio 1992 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa e verrà applicato anche ai rinnovi dei titoli nominativi.

Art. 10.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», che non possano essere totalmente accolte, si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al «prezzo fisso di emissione» maggiorato di quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 3 luglio 1992; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per sessantadue giorni, in quanto la prima cedola di interessi, relativa a buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° maggio 1992. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 3 luglio 1992 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interesse del 12% annuo dovuto allo Stato, al netto, per sessantadue giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo fisso di emissione, per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% e 11,50%, di scadenza 1° luglio 1992, nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° maggio 1992; dovranno essere corrisposti sessantadue giorni di dietimi di interesse netti.

All'atto del rinnovo, sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni; qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati. In ogni caso sarà operata la ritenuta di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto delle norme sull'arrotondamento a cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% e 11,50%, di scadenza 1° luglio 1992, versati per il rinnovo.

Art. 15.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% e 11,50%, di scadenza 1° luglio 1992, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 10,50% e 11,50% - 1° luglio 1992, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, per il tramite delle direzioni provinciali del tesoro, nei termini e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 16.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 10,50% e 11,50% - 1° luglio 1992, al nome, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 17.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° maggio 1992/2002. Dette operazioni avranno inizio il 3 luglio 1992 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e dei titoli nominativi consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1992
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 314

92A3074

DECRETO 26 giugno 1992.

Determinazione delle condizioni necessarie per l'abilitazione ad effettuare operazioni in lire o in valuta estera di importo superiore a L. 20.000.000.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO, IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, IL MINISTRO DELLE FINANZE E IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO.

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 197, recante «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio» ed in particolare l'art. 4, comma 2, relativo alla determinazione delle condizioni in presenza delle quali altri intermediari possono, su richiesta, essere abilitati dal Ministro del tesoro ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui allo stesso art. 1 del citato decreto-legge;

Attesa la necessità di provvedere in merito;

Sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob);

Decreta:

Art. 1.

Le condizioni per la presentazione della domanda di abilitazione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 5 luglio 1991, n. 197, ad effettuare, nei limiti delle proprie attività istituzionali, le operazioni di trasferimento di cui all'art. 1 della stessa legge, sussistono in presenza dei requisiti di onorabilità di cui agli articoli 8 e 9 della legge medesima nonché di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 7, della legge 5 luglio 1991, n. 197;

b) svolgimento di una o più delle attività previste dall'art. 4, comma 2, della citata legge 5 luglio 1991, n. 197, con sottoposizione a specifiche norme di vigilanza sulla base di leggi speciali, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 2-*ter*, della stessa legge;

c) svolgimento di una o più delle attività previste dall'art. 4, comma 2, della legge 5 luglio 1991, n. 197, e capitale sociale versato non inferiore a lire 50 miliardi, limitatamente alle operazioni di trasferimento effettuate esclusivamente nei confronti delle società dello stesso gruppo ai sensi dell'art. 2359, primo e secondo comma, del codice civile.

Art. 2.

1. Il Ministro del tesoro si pronuncia entro centoventi giorni dalla ricezione dell'istanza, sentito l'Ufficio italiano dei cambi, le autorità preposte alla vigilanza di settore ed i competenti organi della Guardia di finanza. In caso di richiesta di notizie e dati integrativi si applica quanto previsto dall'art. 21, comma 4, della legge 4 giugno 1985, n. 281.

2. Il Ministro del tesoro può sospendere anche d'ufficio o, sentiti gli organismi indicati al comma 1, per gli aspetti di rispettiva competenza, revocare la concessa abilitazione qualora vengano meno in tutto o in parte i presupposti previsti per l'abilitazione medesima.

Art. 3.

1. Restano fermi gli altri obblighi di legge in relazione al rilascio di provvedimenti amministrativi ed in particolare quelli riguardanti la certificazione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le determinazioni comportanti accoglimento dell'istanza nonché quelle adottate ai sensi del comma 2 dell'art. 2 sono pubblicate, per notizia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1992

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro dell'interno
SCOTTI

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

92A3076

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 giugno 1992.

Aggiornamento dell'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto di ammalati e di feriti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *b)*, punto 3), annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, la quale ammette ad aliquota ridotta di imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme di applicazione della agevolazione stessa;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1992 (*) con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla stessa agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B)*, punto 3), della tabella *B* annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, sono aggiunti:

847) Croce verde Trezzano, con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano);

848) Croce verde, con sede in Torre San Patrizio (Ascoli Piceno);

849) Fraternità di misericordia della Consolazione di Mascalucia, con sede in Mascalucia (Catania);

850) Organizzazione servizi di emergenza e protezione civile Segrate, con sede in Segrate (Milano);

851) Croce verde - Assistenza pubblica, con sede in Crotone (Catanzaro);

852) Venerabile misericordia di Gabbro, con sede in Gabbro (Livorno);

853) Croce bianca di Canazei, con sede in Canazei (Trento);

854) Croce azzurra Città di Capaccio, con sede in Capaccio (Salerno);

855) Soccorso degli alpini tenente Gildo Molteni, con sede in Mandello del Lario (Como);

856) Castellazzo soccorso, con sede in Castellazzo Bormida (Alessandria);

857) Associazione donatori volontari del sangue dell'Ospedale civile di Ozieri, con sede in Ozieri (Sassari);

858) Croce azzurra, con sede in Livorno;

859) Associazione volontari Croce azzurra Trezzo sull'Adda, con sede in Trezzo sull'Adda (Milano);

860) Croce verde Tertenia, con sede in Tertenia (Nuoro);

861) Croce verde Budoni, con sede in Budoni (Nuoro);

862) P.A. Niguarda, con sede in Milano;

863) Pubblica assistenza Mamoiada, con sede in Mamoiada (Nuoro);

864) Associazione volontari di soccorso Torpè, con sede in Torpè (Nuoro);

865) Croce verde escalaplanese, con sede in Escalaplano (Nuoro);

866) Fraternità di misericordia di Magione, con sede in Magione (Perugia);

867) Pubblica assistenza di Ozzano e San Lazzaro, con sede in Ozzano dell'Emilia (Bologna);

868) Pubblica assistenza AVIS, con sede in Corinaldo (Ancona);

869) Pubblica assistenza Croce gialla, con sede in Santa Maria Nuova (Ancona);

870) Assistenza per minorati fisici e psichici, con sede in Bolzano;

871) Associazione emergenza radio CB, con sede in Giovinazzo (Bari);

872) Croce verde di Cumiana, con sede in Cumiana (Torino);

873) Opera di soccorso dell'Ordine di San Giovanni in Italia, con sede in Trieste;

874) Croce verde - Volontari pubblica assistenza Orzinuovi, con sede in Orzinuovi (Brescia);

875) Gruppo verolese volontari del soccorso, con sede in Verolanuova (Brescia);

876) Associazione Piros volontari pubblica assistenza e protezione civile, con sede in Apiro (Macerata);

877) Volontari Croce verde Serra San Quirico, con sede in Serra San Quirico (Ancona);

878) Associazione pubblica assistenza San Giorgio Piacentino, con sede in San Giorgio Piacentino (Piacenza);

879) Fraternita di misericordia della Bassa friulana, con sede in San Giorgio di Nogaro (Udine);

880) A.V.I.S. comunale gruppo volontari di pronto soccorso, con sede in Migliarino (Ferrara);

881) A.V.S.A. - Associazione volontari servizio autoambulanza di Montecreto, con sede in Montecreto (Modena);

882) Pubblica assistenza Croce gialla, con sede in Montegranaro (Ascoli Piceno);

883) Associazione volontaria assistenza pubblica, con sede in Palagano (Modena);

884) Associazione volontari del soccorso civile, con sede in Portegrandi di Quarto d'Altino (Venezia);

885) Corpo volontari per la protezione civile ed interventi socio-sanitari Valle di Non, con sede in Cles (Trento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1992

Il Ministro: FORMICA

92A3057

(*) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 30 giugno 1992.

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 giugno 1992.

Autorizzazione all'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano al trapianto del rene tra persone viventi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente della fondazione Centro S. Romanello del Monte Tabor di Milano in data 25 giugno 1991 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto del rene tra persone viventi presso l'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1989 di autorizzazione all'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano al trapianto di rene e pancreas da cadavere;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 16 aprile 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 26 giugno 1967, n. 458, concernente il trapianto del rene tra persone viventi;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano è autorizzato al trapianto del rene tra persone viventi.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto vengono eseguite dai seguenti sanitari:

Di Carlo prof. Valerio, direttore della divisione di chirurgia II dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Staudacher prof. Carlo, aiuto della divisione di chirurgia II dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Cristallo dott. Marco, aiuto ospedaliero dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Ferrari dott. Giovanni, aiuto ospedaliero dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Marassi dott. Alberto, aiuto ospedaliero dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Beretta dott. Edoardo, aiuto ospedaliero dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Braga dott. Marco, aiuto ospedaliero dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Carlucci dott. Michele, assistente ospedaliero dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Di Palo dott. Saverio, assistente ospedaliero dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Fiacco dott. Enrico, assistente ospedaliero dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Mari dott. Gilberto, assistente ospedaliero dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Ricordi dott. Camillo, assistente ospedaliero dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Stella dott. Marco, assistente ospedaliero dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Baccari dott. Paolo, assistente ospedaliero dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Castoldi dott. Renato, medico interno dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Zerbi dott. Alessandro, assistente ospedaliero dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Rigatti dott. Patrizio, direttore della divisione di urologia dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Di Girolamo dott. Valerio, aiuto della divisione di urologia dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Francesca dott. Francesco, aiuto della divisione di urologia dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Grasso dott. Marco, aiuto della divisione di urologia dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Torri prof. Giorgio, primario del servizio di anestesiologia e rianimazione dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Caldi dott. Massimo, aiuto del servizio di anestesiologia e rianimazione dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Gallioni dott. Giorgio, aiuto del servizio di anestesiologia e rianimazione dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Giudici dott.ssa Daniela, aiuto del servizio di anestesiologia e rianimazione dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Martani dott.ssa Carla, aiuto del servizio di anestesiologia e rianimazione dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Perotti dott.ssa Valeria, assistente del servizio di anestesiologia e rianimazione dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Valeri dott. Roberto, assistente del servizio di anestesiologia e rianimazione dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano.

Art. 3.

Il presidente della fondazione Centro S. Romanello del Monte Tabor di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 1992

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

92A3046

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 giugno 1992.

Approvazione della tabella delle retribuzioni minime mensili ai fini contributivi per gli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, che disciplina il minimale di retribuzione ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni per il Fondo di previdenza per il personale di volo;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1989) con il quale, in applicazione del comma 3 del sopra citato art. 4, è stata approvata la tabella delle retribuzioni minime mensili da valere ai fini predetti per ciascuna categoria del personale di volo;

Ravvisata la necessità di procedere alla revisione triennale delle retribuzioni minime anzidette, secondo il disposto del comma 4 del predetto art. 4 della legge n. 480/1988;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali che concorrono al Fondo volo;

Decreta:

Con effetto dalla data di scadenza del triennio di validità della tabella allegata al decreto ministeriale 28 febbraio 1989, nelle premesse indicato, sono fissate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, le nuove retribuzioni minime mensili per ciascuna categoria del personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea e dalle aziende di costruzioni aeronautiche, nelle misure indicate nella allegata tabella *A*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 1992

Il Ministro: MARINI

TABELLA *A*

RETRIBUZIONI MINIME MENSILI

a) *Aziende di navigazione aerea:*	
1) Pilota	L. 3.853.247
Pilota in addestramento non ancora membro effettivo di equipaggio, limitatamente ai primi 12 mesi di iscrizione al Fondo	» 2.349.704
2) Tecnico di volo	» 2.557.439
Tecnico di volo in addestramento non ancora membro effettivo di equipaggio, limitatamente ai primi 12 mesi di iscrizione al Fondo	» 1.939.889
3) Assistente di volo	» 1.931.514
b) *Aziende di costruzioni aeronautiche:*	
1) Pilota collaudatore	» 4.084.970
2) Tecnico di volo per i collaudi	» 1.961.533

92A3045

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 30 aprile 1992.

Determinazione, per l'anno 1992, dell'importo della quota a recita per le stagioni liriche tradizionali e ordinarie.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto l'art. 31 della legge 14 agosto 1967, n. 800;

Viste le circolari in data 4 marzo 1986, 25 luglio 1987, 29 luglio 1988, 11 agosto 1989 e 30 dicembre 1991 «Interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia», pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 marzo 1986, 10 agosto 1987, 16 agosto 1988, 2 settembre 1989 e 8 febbraio 1992;

Ritenuto di determinare, per l'esercizio finanziario 1992, l'importo della quota a recita per le stagioni liriche tradizionali e ordinarie;

Sentita la commissione centrale per la musica nel corso della seduta del 28 aprile 1992;

Decreta:

La quota a recita, per l'esercizio finanziario 1992, è così determinata:

Art. 1.

Stagioni liriche tradizionali:

quota base: 70 milioni, da assegnare agli spettacoli di balletto;

2ª quota: 75.000.000, da assegnare per le recite liriche ospitate e per quelle direttamente prodotte senza l'impiego del coro e con l'utilizzazione di artisti extracomunitari. Entrate proprie minime: 50% della sovvenzione assegnata. Numero minimo medio delle prove: 12;

1ª quota maggiorata: 95 milioni, da assegnare per le recite liriche con coro, coprodotte o prodotte direttamente con l'impiego di soli artisti italiani o comunitari. Entrate proprie minime: 70% della sovvenzione assegnata. Numero minimo medio delle prove: 16 per le recite prodotte; 20 per le recite coprodotte;

2ª quota maggiorata: 105 milioni, da assegnare per recite di opere liriche prodotte che oltre all'impiego del coro e di artisti italiani o comunitari, siano effettuate da teatri che presentino la stabilità di almeno 25 elementi di personale tecnico ed amministrativo, impiegato nella stagione musicale (lirica, balletti e concerti) con una stabilità di almeno quattro mesi. Gli stessi teatri devono altresì svolgere una significativa attività collaterale, non sovvenzionata ad altro titolo dallo Stato, da comprovarsi a consuntivo. Entrate proprie minime: 70% della sovvenzione assegnata. Numero minimo medio delle prove: 20.

Le predette quote saranno ridotte del 40% qualora si tratti di opere da camera.

Restano confermati i sottoindicati importi per i contributi integrativi per l'allestimento di opere di autore italiano, già previsti nella circolare n. 1 del 4 marzo 1986:

opere nuovissime cioè di prima esecuzione assoluta	L.	10.000.000
opere di prima esecuzione locale di autore vivente o deceduto da non oltre 20 anni	»	4.000.000
opere del passato non di repertorio e non rappresentate localmente da almeno un ventennio	»	2.500.000

Nel caso di spettacolo misto, di cui faccia parte un'opera nuovissima, di prima esecuzione locale o del passato, gli importi dei contributi integrativi sopraindicati sono ridotti proporzionalmente secondo che l'opera costituisca 1/3, 1/2 o 2/3 dell'intero spettacolo.

La richiesta del contributo integrativo deve essere esplicitamente formulata anche a corredo dell'istanza di sovvenzione con contestuale dichiarazione del legale rappresentante dell'ente richiedente, attestante che l'opera in programma rientra in una delle tre categorie sopra elencate.

I contributi integrativi per la preparazione del materiale musicale di esecuzione di opere liriche e balletti italiani:

	Senza impiego del coro (lire)	Con impiego del coro (lire)
Intero spettacolo	2.500.000	3.500.000
2/3 di spettacolo	1.700.000	2.300.000
1/3 o 1/2 spettacolo	1.000.000	1.300.000

La richiesta del contributo deve essere formulata in duplice copia di cui una in carta legale.

Art. 2.

Stagioni liriche ordinarie - quota a recita:

categoria «A»	L.	50.000.000
categoria «A» per opera da camera (ridotta del 50%)	»	25.000.000
categoria «B»	»	32.000.000
categoria «B» per opera da camera (ridotta del 50%)	»	16.000.000
categoria «C»	»	22.000.000
categoria «C» per opera da camera (ridotta del 50%)	»	11.000.000

Dette quote saranno proporzionalmente ridotte qualora, in sede consuntiva, non si verificheranno «entrate proprie» identiche, pari al 70% e 40% di detti importi rispettivamente per le recite di categoria «A», «B» e «C».

Restano confermati i sottoindicati importi per i contributi integrativi per l'allestimento di opere di autore italiano, già previsti nella circolare n. 1 del 4 marzo 1986:

Contributi integrativi per l'allestimento di opere di autore italiano:

per opere nuovissime cioè di prima esecuzione assoluta	L.	8.000.000
per opere di prima esecuzione locale di autore vivente o deceduto da non oltre 20 anni.	»	3.500.000
per opere del passato non di repertorio e non rappresentate localmente da almeno un ventennio . . .	»	2.000.000

Nel caso di spettacolo misto, di cui faccia parte un'opera nuovissima, di prima esecuzione locale o del passato, gli importi dei contributi integrativi sopraindicati sono ridotti proporzionalmente secondo che l'opera costituisca 1/3, 1/2 o 2/3 dell'intero spettacolo.

La richiesta del contributo integrativo deve essere esplicitamente formulata anche a corredo dell'istanza di sovvenzione con contestuale dichiarazione del legale rappresentante dell'ente richiedente, attestante che l'opera in programma rientra in una delle tre categorie sopra elencate:

Contributi integrativi per la preparazione del materiale musicale di esecuzione di opere liriche e di balletti italiani inediti. Il contributo è concesso, per la preparazione delle partiture, degli spartiti, e del materiale d'orchestra, nelle seguenti misure:

	Senza impiego del coro (lire)	Con impiego del coro (lire)
per opera o balletto costituente intero spettacolo	2.500.000	3.500.000
per opera o balletto costituente i 2/3 dello spettacolo	1.700.000	2.300.000
per opera o balletto costituente 1/3 o 1/2 dello spettacolo	1.000.000	1.300.000

La concessione del contributo di cui sopra è subordinata all'impegno da parte dell'assegnatario di cedere gratuitamente il predetto materiale musicale all'autore dell'opera o del balletto ad avvenuta rappresentazione, nonché di rimborsare lo stesso delle spese da lui eventualmente sostenute per la preparazone del materiale.

La richiesta del contributo deve essere formulata in duplice copia, di cui una in carta legale.

Roma, 30 aprile 1992

Il Ministro: TOGNOLI

92A3047

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 25 giugno 1992.

Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992 e n. 2245/FPC del 26 marzo 1992, concernenti la disciplina — in attuazione dell'art. 6, primo comma, della legge 31 dicembre 1991, n. 433 — degli interventi a favore del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Ragusa e Catania. (Ordinanza n. 2293/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 1992 con il quale è stata conferita all'on. Nicola Capria, Ministro per il coordinamento della protezione civile, la delega ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di programmazione di iniziative, anche normative, nonché di ogni altra funzione ed attività attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433, recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa;

Vista l'ordinanza n. 2056/FPC del 17 dicembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1990:

Viste le ordinanze n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1992, e n. 2245/FPC del 26 marzo 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 1992, concernenti, rispettivamente, la disciplina degli interventi di miglioramento strutturale, riparazione e ricostruzione degli edifici di uso abitativo danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa e le modificazioni della predetta ordinanza nonché la costituzione di una commissione consultiva deputata all'esame dei quesiti e delle richieste di chiarimento ed alla formulazione di eventuali proposte di modifica o integrazione normativa nell'ambito della attuazione degli interventi di recupero edilizio;

Viste le note n. 7/Gab/RIC del 24 aprile 1992, n. 53/RIC/Gab del 20 maggio 1992 e n. 52/RIC del 6 giugno 1992 con le quali la commissione consultiva costituita ai sensi della sopra citata ordinanza n. 2245/FPC del 26 marzo 1992 ha formulato varie proposte di modifica alla disciplina dettata con le sopracitate ordinanze n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992 e n. 2245/FPC del 26 marzo 1992, scaturite sulla base delle problematiche esaminate nelle riunioni tenutesi nei giorni 14 e 22 aprile e 4 e 21 maggio 1992;

Ravvisata la opportunità, in considerazione delle motivazioni addotte e delle situazioni prospettate, di accedere a talune delle anzidette proposte finalizzate, in particolare, ad agevolare il completo recupero degli edifici, per lo più ubicati nei centri storici, di particolare valore architettonico o artistico, vincolati ex lege n. 1089 del 1939, e la introduzione di più adeguati parametri contributivi per unità immobiliari di cubatura eccedente quella ordinaria al fine di incentivare la più completa realizzazione degli interventi di ricostruzione o recupero edilizio nelle zone colpite;

Avvalendosi dei poteri conferitigli;

Dispone:

Art. 1.

1. La lettera *a)* del comma 4 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, come sostituita dall'art. 2 dell'ordinanza n. 2245/FPC del 26 marzo 1992 è sostituita dalla seguente:

«*a)* per il caso di cui al primo comma, lettera *a)*, alla superficie utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire e fino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili, ovvero, qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario e del suo nucleo familiare che occupava stabilmente o abitualmente l'unità immobiliare alla data del sisma, alla superficie utile abitabile occorrente per la ricostruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative.

Per le unità immobiliari di superficie eccedente i 110 metri quadrati, con riferimento ai metri quadrati eccedenti i 110, viene concesso un contributo nella misura del 30% prevista dal precedente comma 1, lettera *b)*».

Art. 2.

1. La lettera *b)* della comma 2 dell'art. 3 della ordinanza n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992 è integrata come segue:

«Per tali ultimi interventi il contributo è rapportato all'intera superficie ed è incrementato del 30%».

2. La lettera *b)* del comma 2 dell'art. 4 è sostituita dalla seguente:

«*b)* all'80 per cento del contributo massimo per la ricostruzione per l'esecuzione di interventi su immobili di proprietà privata non utilizzati per fini pubblici e riconosciuti di interesse storico e artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089».

Art. 3.

1. All'art. 3 della ordinanza n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6. Il contributo per la riparazione di cui al presente articolo è maggiorato, per le unità abitative con altezze interpiano eccedenti i mt 3,50, e fino ad un massimo di mt 5, sulla base della formula di seguito indicata: costo di intervento al metro quadrato × (1 + dh/1,50 × 0,5), ove per dh si intende l'altezza effettiva di interpiano espressa in mt diminuita di mt 3,50;».

2. All'art. 4 dell'ordinanza n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5. Il contributo per la riattazione di cui al presente articolo è maggiorato, per le unità abitative con altezze interpiano eccedenti i mt 3,50 e fino ad un massimo di mt 5 sulla base della formula indicata nel comma 6 dell'art. 3 della presente ordinanza.».

Art. 4.

1. Il comma 10 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992 è integrato come segue:

«10-*bis*. Nel caso in cui il comune non provveda entro il 31 dicembre 1993 ad adottare gli strumenti urbanistici per l'assegnazione delle aree ai proprietari di edifici distrutti o da demolire non ricostruibili in sito, può essere assegnato ai medesimi il contributo di cui al presente articolo, per l'acquisto, di un immobile sul libero mercato, subordinatamente ad una istanza dell'avente diritto.

10-*ter*. Il contributo viene attribuito dal sindaco al momento della stipula dell'atto di compravendita che deve avvenire entro due mesi dalla comunicazione del sindaco circa l'effettiva disponibilità della somma.

10-*quater*. Tale contributo è comunque maggiorato della quota prevista per la demolizione, che deve essere effettuata a cura del beneficiario.».

Art. 5.

1. All'art. 7 dell'ordinanza n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2. Il contributo di cui all'art. 4 è maggiorato delle percentuali, fra loro cumulabili, indicate nelle lettere *b)* e *c)* del precedente comma 1.».

La presente ordinanza sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A3077

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 26 giugno 1992, n. 90501/18.10.3.

Controllo automatizzato dell'orario di lavoro.

A tutte le amministrazioni pubbliche

L'art. 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, fa obbligo alle amministrazioni pubbliche, a partire dal 1° luglio 1992, di non autorizzare il ricorso al lavoro straordinario qualora non siano regolarmente operanti strumenti o procedure idonee all'accertamento della effettiva durata della prestazione di lavoro.

Lo scrivente Dipartimento, con circolari numero 83203/18.10.3 in data 13 dicembre 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 1991) e n. 87420/18.10.3 in data 1° aprile 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 1992) ha fornito chiarimenti ed indicazioni attuative delle disposizioni recate dal citato art. 9 della legge n. 412/1991, che con la presente si confermano e si integrano in relazione ad ulteriori quesiti nel frattempo proposti da amministrazioni pubbliche.

Al riguardo, si premette che al Dipartimento della funzione pubblica non competono in materia, potestà autorizzatorie. Pertanto, la valutazione sulla congruità delle scelte dei sistemi di rilevazione dell'orario di lavoro è compito esclusivo delle singole amministrazioni, in relazione alle iniziative già intraprese, alla struttura esistente, all'entità numerica del personale dipendente, alla normativa vigente per il comparto, a situazioni particolari (es. imminente trasferimento di sede o ubicazione degli uffici in palazzi condominiali privati, ecc. ...) e ad ogni altro parametro utile.

Come già accennato nella citata circolare n. 87420, vanno tenute particolarmente presenti le prescrizioni contenute nei decreti di recepimento degli accordi di contratto e intercompartimentali, che in taluni casi hanno regolamentato la materia, e non solo a fini del computo del lavoro straordinario.

Va pertanto contemperato il dettato della legge n. 412/1991, che rileva ai soli fini della corresponsione del lavoro straordinario, con le precedenti circolari emanate sull'argomento dallo scrivente Dipartimento.

Ciò posto, devesi sottolineare la necessità di una preliminare, corretta indagine sui costi (e benefici) derivanti dalla acquisizione e dall'uso di sistemi automatizzati, per la rilevazione degli orari di lavoro, al fine di valutare l'opportunità di ricorrere a procedure tradizionali di rilevazione.

Generiche considerazioni, non suffragate da elementi oggettivi, sull'opportunità o necessità di continuare ad avvalersi di procedure tradizionali (come ad es. l'apposizione delle firme su fogli di presenza), non si ritiene possano trovare giustificazione, a meno di non vanificare il disposto della legge n. 412/1991.

È poi da non valutare positivamente l'interpretazione di talune amministrazioni che vorrebbero considerare il termine definito dalla legge in questione, puramente ordinatorio, eludendo in tale maniera la perentorietà delle disposizioni ivi contenute.

Va evidenziato che il sufficiente lasso di tempo di sei mesi concesso dalla legge per adottare sistemi o procedure idonee all'accertamento dell'effettiva durata della prestazione di lavoro, non giustifica la posizione di talune amministrazioni che richiedono con urgenza, alla scadenza del termine suindicato, riscontro alle scelte di adottare sistemi tradizionali di controllo (tra l'altro non corredate da idonea documentazione).

Si ribadisce, pertanto, che dal 1° luglio 1992 non potrà essere autorizzato il ricorso a lavoro straordinario nelle amministrazioni che abbiano eluso il disposto della legge n. 412/1991.

Nel caso si ravvisi l'opportunità di ricorrere a procedure tradizionali di rilevazione, dovranno essere attivate adeguate iniziative per assicurare la massima affidabilità ed oggettività alla rilevazione in parola, rappresentando, al riguardo, che la responsabilità dell'accertamento ricade sui dirigenti delle unità organiche.

Il Ministro: GASPARI

92A3088

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie - Mediocredito centrale.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 1992, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie - Mediocredito centrale, è determinata come segue, a decorrere dal 1° gennaio 1992:

compenso annuo lordo: lire 80 milioni;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutariamente previsti: lire 250 mila.

Non è consentito il cumulo di più medaglie nella medesima giornata.

92A3048

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 30 aprile 1990.

Il giorno 22 febbraio 1992 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 30 aprile 1990, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 5 ottobre 1991, n. 341, pubblicata nel supplemento ordinario n. 68 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1991.

In conformità all'art. 13, l'accordo è entrato in vigore il giorno 22 febbraio 1992.

92A3049

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali; nuovi dosaggi; modifiche di autorizzazioni già concesse).

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa, alle condizioni appresso specificate, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali:

Decreto n. 507/1992 del 19 giugno 1992

Specialità medicinale: «MYOSCINT» (Fab DTPA Antimiosina) iniettabile per via endovenosa.

Titolare A.I.C.: Centocor B.V., Leiden (Olanda), rappresentante per l'Italia: Centocor S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 27, codice fiscale 09994020155.

Produttore: Centocor B.V., Leiden (Olanda).

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

1 fiala ml 1 + 1 fiala ml 1 di diluente:

codice: 027251014 (in base 10) 0TZNB6 (in base 32);

classe: *b)*.

Composizione:

1 fiala di Myoscint 1 contiene: principio attivo: Fab DTPA Antimiosina (murino) mg 0,5; eccipienti: diidrofosfato di socio monoidrato mg 1,10; sodio fosfato bibasico diidrato mg 0,36; cloruro di sodio mg 8,48; maltoso, monoidrato mg 105; acqua p.p.i. q.b. a ml 1;

1 fiala di Myoscint 2 contiene: eccipienti (diluente): acido citrico monoidrato mg 13,47; citrato trisodico diidrato mg 40; acqua p.p.i. q.b. a ml 1.

Indicazioni terapeutiche: agente di contrasto per l'individuazione della sede ed estensione della necrosi in pazienti affetti da infarto miocardico.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è vietata trattandosi di prodotto il cui uso è riservato ad ospedali, cliniche e case di cura specializzate.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° luglio 1992.

Decreto n. 508/1992 del 19 giugno 1992

Specialità medicinale: «SURFOLASE» (acebrofillina) granulare in bustine da mg 25 e da mg 100, capsule da mg 100 e sciroppo all'1%.

Titolare A.I.C.: Poli industria chimica S.p.a., sede e domicilio fiscale in Milano, piazza Agrippa, 1, codice fiscale 00746490150.

Produttore:

produzione, confezionamento e controllo: Poli industria chimica S.p.a., stabilimento consortile sito in Rozzano (Milano), Quinto de' Stampi, via Volturno n. 48;

imbustinamento ed astucciamento per le bustine di granulare: anche Sigmar Italia S.p.a., stabilimento sito in Almè (Bergamo), via Sombreno, 15 e Ivers Lee Italia S.p.a., stabilimento sito in Caronno Pertusella (Varese), corso della Vittoria n. 1533.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1) 30 bustine granulare mg 25 per bambini:

codice: 027044015 (in base 10) 0TTB5H (in base 32);

prezzo: L. 21.250;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° settembre 1992;

2) 30 bustine granulare mg 100 per adulti:

codice: 027044027 (in base 10) 0TTB5V (in base 32);

prezzo: L. 34.600;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° settembre 1992;

3) 30 capsule mg 100:

codice: 027044039 (in base 10) 0TTB67 (in base 32);

prezzo: L. 34.600;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° settembre 1992;

4) flacone ml 200 di sciroppo all'1%:

codice: 027044041 (in base 10) 0TTB69 (in base 32);

prezzo: L. 29.250;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° settembre 1992.

Composizione:

una bustina di granulare per bambini contiene: acebrofillina mg 25; eccipienti: sodio carbossimetilcellulosa mg 100, saccarina sodica mg 5, aroma lampone mg 100, E 124 mg 1, saccarosio g 1,769;

una bustina di granulare per adulti: acebrofillina mg 100; eccipienti: sodio carbossimetilcellulosa mg 100, saccarina sodica mg 10, aroma lampone mg 150, saccarosio g 4,640;

una capsula contiene: acebrofillina mg 100; eccipienti: lattosio mg 90, amido mg 40, polivinilpirrolidone mg 6, magnesio stearato mg 4; componenti la capsula di gelatina: eccipienti: ferro ossido giallo (E 172) mg 0,435, eritrosina (E 127) mcg 49, titanio biossido (E 171) mg 1,350, gelatina mg 61,17;

100 ml di sciroppo contengono: acebrofillina g 1; eccipienti: sorbitolo 70% g 50, glicole propilenico g 15, sodio ciclamato g 1, aroma lampone ml 0,3, aroma fresh flavour ml 0,15, metile p-idrossibenzoato g 0,135, propile p-idrossibenzoato g 0,015, acqua depurata q.b. a ml 100.

Indicazioni terapeutiche: broncodilatatore nel trattamento sintomatico delle affezioni broncopolmonari con componente spastica bronchiale.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° luglio 1992.

Decreto n. 509/1992 del 19 giugno 1992

Specialità medicinale: «AMBROMUCIL» (acebrofillina) granulare in bustine da mg 25 e da mg 100, capsule da mg 100 e sciroppo all'1%.

Titolare A.I.C.: Malesci istituto farmacobiologico S.p.a., sede e domicilio fiscale in Firenze, via Porpora, 22/24, codice fiscale 00408570489.

Produttore:

produzione, confezionamento e controllo: Poli industria chimica S.p.a., stabilimento consortile sito in Rozzano (Milano), Quinto de' Stampi, via Volturno n. 48;

imbustinamento ed astucciamento per le bustine di granulare: anche Sigmar Italia S.p.a., stabilimento sito in Almè (Bergamo), via Sombreno, 15 e Ivers Lee Italia S.p.a., stabilimento sito in Caronno Pertusella (Varese), corso della Vittoria n. 1533.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1) 30 bustine granulare mg 25 per bambini:

codice: 028061012 (in base 10) 0USCBN (in base 32);

prezzo: L. 21.250;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° settembre 1992;

2) 30 bustine granulare mg 100 per adulti:

codice: 028061024 (in base 10) 0USCC0 (in base 32);

prezzo: L. 34.600;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° settembre 1992;

3) 30 capsule mg 100:

codice: 028061036 (in base 10) 0USCCD (in base 32);

prezzo: L. 34.600;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° settembre 1992;

4) flacone ml 200 di sciroppo all'1%:

codice: 028061048 (in base 10) 0USCCS (in base 32);

prezzo: L. 29.250;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° settembre 1992.

Composizione:

una bustina di granulare per bambini contiene: acebrofillina mg 25; eccipienti: sodio carbossimetilcellulosa mg 100, saccarina sodica mg 5, aroma lampone mg 100, E 124 mg 1, saccarosio g 1,769;

una bustina di granulare per adulti: acebrofillina mg 100; eccipienti: sodio carbossimetilcellulosa mg 100, saccarina sodica mg 10, aroma lampone mg 150, saccarosio g 4,640;

una capsula contiene: acebrofillina mg 100; eccipienti: lattosio mg 90, amido mg 40, polivinilpirrolidone mg 6, magnesio stearato mg 4; componenti la capsula di gelatina: eccipienti: ferro ossido giallo (E 172) mg 0,435, eritrosina (E 127) mcg 49, titanio biossido (E 171) mg 1,350, gelatina mg 61,17;

100 ml di sciroppo contengono: acebrofillina g 1; eccipienti: sorbitolo 70% g 50, glicole propilenico g 15, sodio ciclamato g 1, aroma lampone ml 0,3, aroma fresh flavour ml 0,15, metile p-idrossibenzoato g 0,135, propile p-idrossibenzoato g 0,015, acqua depurata q.b. a ml 100.

Indicazioni terapeutiche: broncodilatatore nel trattamento sintomatico delle affezioni broncopolmonari con componente spastica bronchiale.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° luglio 1992.

Decreto n. 510/1992 del 19 giugno 1992

Specialità medicinale: «BRONCOMNES» (acebrofillina) granulare in bustine da mg 25 e da mg 100, capsule da mg 100 e sciroppo all'1%.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., sede e domicilio fiscale in Milano, via Folli, 50, codice fiscale 00825120157.

Produttore:

produzione, confezionamento e controllo: Poli industria chimica S.p.a., stabilimento consortile sito in Rozzano (Milano), Quinto de' Stampi, via Volturno n. 48;

imbustinamento ed astucciamento per le bustine di granulare: anche Sigmar Italia S.p.a., stabilimento sito in Almè (Bergamo), via Sombreno, 15 e Ivers Lee Italia S.p.a., stabilimento sito in Caronno Pertusella (Varese), corso della Vittoria n. 1533.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1) 30 bustine granulare mg 25 per bambini:

codice: 027089010 (in base 10) 0TUQ3L (in base 32);

prezzo: L. 21.250;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° settembre 1992;

2) 30 bustine granulare mg 100 per adulti:

codice: 027089022 (in base 10) 0TUQ3Y (in base 32);

prezzo: L. 34.600;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° settembre 1992;

3) 30 capsule mg 100:

codice: 027089034 (in base 10) 0TUQ4B (in base 32);

prezzo: L. 34.600;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° settembre 1992;

4) flacone ml 200 di sciroppo all'1%:

codice: 027089046 (in base 10) 0TUQ4Q (in base 32);

prezzo: L. 29.250;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° settembre 1992.

Composizione:

una bustina di granulare per bambini contiene: acebrofillina mg 25; eccipienti: sodio carbossimetilcellulosa mg 100, saccarina sodica mg 5, aroma lampone mg 100, E 124 mg 1, saccarosio g 1,769;

una bustina di granulare per adulti: acebrofillina mg 100; eccipienti: sodio carbossimetilcellulosa mg 100, saccarina sodica mg 10, aroma lampone mg 150, saccarosio g 4,640;

una capsula contiene: acebrofillina mg 100; eccipienti: lattosio mg 90, amido mg 40, polivinilpirrolidone mg 6, magnesio stearato mg 4; componenti la capsula di gelatina: eccipienti: ferro ossido giallo (E 172) mg 0,435, eritrosina (E 127) mcg 49, titanio biossido (E 171) mg 1,350, gelatina mg 61,17;

100 ml di sciroppo contengono: acebrofillina g 1; eccipienti: sorbitolo 70% g 50, glicole propilenico g 15, sodio ciclamato g 1, aroma lampone ml 0,3, aroma fresh flavour ml 0,15, metile p-idrossibenzoato g 0,135, propile p-idrossibenzoato g 0,015, acqua depurata q.b. a ml 100.

Indicazioni terapeutiche: broncodilatatore nel trattamento sintomatico delle affezioni broncopolmonari con componente spastica bronchiale.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° luglio 1992.

Decreto n. 511/1992 del 19 giugno 1992

Specialità medicinale: «CHINSON» (acebrofillina) granulare in bustine da mg 25 e da mg 100, capsule da mg 100 e sciroppo all'1%.

Titolare A.I.C.: Camillo Corvi S.p.a., sede e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso n. 18, codice fiscale 09776510159.

Produttore:

produzione, confezionamento e controllo: Poli industria chimica S.p.a., stabilimento consortile sito in Rozzano (Milano), Quinto de' Stampi, via Volturno n. 48;

imbustinamento ed astucciamento per le bustine di granulare: anche Sigmar Italia S.p.a., stabilimento sito in Almè (Bergamo), via Sombreno, 15 e Ivers Lee Italia S.p.a., stabilimento sito in Caronno Pertusella (Varese), corso della Vittoria n. 1533.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1) 30 bustine granulare mg 25 per bambini:
codice: 027733017 (in base 10) 0UGC0T (in base 32);
prezzo: L. 21.250;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° settembre 1992;

2) 30 bustine granulare mg 100 per adulti:
codice: 027733029 (in base 10) 0UGC15 (in base 32);
prezzo: L. 34.600;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° settembre 1992;

3) 30 capsule mg 100:
codice: 027733031 (in base 10) 0UGC17 (in base 32);
prezzo: L. 34.600;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° settembre 1992;

4) flacone ml 200 di sciroppo all'1%:
codice: 027733043 (in base 10) 0UGC1M (in base 32);
prezzo: L. 29.250;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° settembre 1992.

Composizione:

una bustina di granulare per bambini contiene: acebrofillina mg 25; eccipienti: sodio carbossimetilcellulosa mg 100, saccarina sodica mg 5, aroma lampone mg 100, E 124 mg 1, saccarosio g 1,769;

una bustina di granulare per adulti: acebrofillina mg 100; eccipienti: sodio carbossimetilcellulosa mg 100, saccarina sodica mg 10, aroma lampone mg 150, saccarosio g 4,640;

una capsula contiene: acebrofillina mg 100; eccipienti: lattosio mg 90, amido mg 40, polivinilpirrolidone mg 6, magnesio stearato mg 4; componenti la capsula di gelatina: ferro ossido giallo (E 172) mg 0,435, eritrosina (E 127) mcg 49, titanio biossido (E 171) mg 1,350, gelatina mg 61,17;

100 ml di sciroppo contengono: acebrofillina g 1; eccipienti: sorbitolo 70% g 50, glicole propilenico g 15, sodio ciclamato g 1, aroma lampone ml 0,30, aroma fresh flavour ml 0,15, metile p-idrossibenzoato g 0,135, propile p-idrossibenzoato g 0,015, acqua depurata q.b. a ml 100.

Indicazioni terapeutiche: broncodilatatore nel trattamento sintomatico delle affezioni broncopolmonari con componente spastica bronchiale.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° luglio 1992.

Con il decreto di seguito indicato è stata concessa, alle condizioni appresso specificate, l'autorizzazione all'immissione in commercio di un nuovo dosaggio della sottoindicata specialità medicinale:

Decreto n. 512/1992 del 19 giugno 1992

Specialità medicinale: «ASPERGUM» (acido acetilsalicilico) nella forma confetti gommosi masticabili × mg 325 (nuovo dosaggio di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Farmades S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via di Tor Cervara, 282, codice fiscale 00400380580.

Produttore: la specialità medicinale è prodotta dalla Schering Plough Inc, nello stabilimento sito in Memphys - Tennesse (USA).

I controlli sul prodotto finito e le operazioni terminali di confezionamento (blisteraggio, astucciamento ed inserimento del foglio illustrativo) sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Roma, via di Tor Cervara, 282.

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

12 confetti gommosi masticabili × mg 325;
codice: 017635032 (in base 10) 0JU5QS (in base 32);
classe: *c)*;

16 confetti gommosi masticabili × mg 325;
codice: 017635044 (in base 10) 0JU5R4 (in base 32);
classe: *c)*.

Composizione: 1 confetto gommoso masticabile contiene: principio attivo: acido acetilsalicilico USP mg 325,00; eccipienti: gelatina NF mg 0,90, zucchero, granulazione standard mg 542,60, acacia sciroppo NF (acacia NF e sodio benzoato) mg 13,39, acido citrico USP mg 2,64, aroma mg 11,25, amido NF mg 83,55, zucchero per confettura mg 5,07, saccarosio USP mg 28,03, giallo tramonto (E 110) mg 30,30, cera carnauba USP 0,70, cera bianca NF mg 0,57; centri gommosi: gomma base (Paloja TX) mg 304,53, zucchero, granulazione standard mg 670,00, glicerina 99% USP mg 6,10, glucosio mg 202,21, aroma mg 3,26, acqua depurata USP mg 23,90.

Aspergum è indicato per la terapia sintomatica di stati febbrili, sindromi influenzali e da raffreddamento, per i dolori reumatici e muscolari, le nevralgie, il mal di testa, i dolori mestruali.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale non è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° luglio 1992.

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali:

Decreto n. 513/1992 del 27 giugno 1992

Specialità medicinale: «ULTRAVIST» (iopromide) nelle seguenti preparazioni e confezioni:

«240» 1 flacone da 50 ml;
«300» 1 fiala da 10 ml;
«300» 1 fiala da 20 ml;
«300» 1 flacone da 50 ml;
«300» 1 flacone da 75 ml;
«300» 1 flacone da 100 ml;
«370» 1 fiala da 30 ml;
«370» 1 flacone da 50 ml;
«370» 1 flacone da 100 ml;
«370» 1 flacone da 200 ml;
«150» 1 flacone da 50 ml;
«150» 1 flacone da 200 ml.

Titolare A.I.C.: Schering AG di Berlino (Germania) rappresentata in Italia dalla società Schering S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Mancinelli, 11, codice fiscale 00750320152.

Modifica apportata: regime di dispensazione: l'uso è limitato agli ospedali, alle cliniche, alle case di cura e agli studi specializzati. Vietata la vendita al pubblico.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° luglio 1992.

Decreto n. 514/1992 del 27 giugno 1992

Specialità medicinale: «FLUSSOREX» (citicolina) nelle forme iniettabili per uso parenterale × mg 500 e × mg 1000.

Titolare A.I.C.: Lampugnani farmaceutici S.p.a., con sede legale in Milano, viale Bianca Maria, 33, e domicilio fiscale in Nerviano (Milano), via Gramsci, 4 (decreto ministeriale 29 gennaio 1992).

Modifica apportata: produttore: Istituto chemioterapico di Lodi S.p.a., nello stabilimento sito in Piacenza, via Morigi, 45: le operazioni di confezionamento ed i controlli sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Nerviano (Milano), via Gramsci, 4.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° luglio 1992.

Decreto n. 515/1992 del 27 giugno 1992

Specialità medicinale: «ALGOLISINA» pomata, nelle confezioni:

1) tubo da g 30;
codice: 023753015 (in base 10) 0QNW9R (in base 32);

2) tubo da g 50;
codice: 023753027 (in base 10) 0QNWB3 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Glaxo Allen S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming, 2, codice fiscale 08998480159.

Modifica apportata: titolare A.I.C.: nuovo titolare dell'A.I.C.: Celsius S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via 1° Maggio n. 4/B, codice fiscale 04282940156.

Produttore: la specialità medicinale continua ad essere prodotta e controllata dalla Montefarmaco S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Pero (Milano).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° luglio 1992.

Provvedimenti numeri MI340/92, MI341/92, MI342/92, MI343/92, MI344/92, MI345/92, MI346/92, MI347/92 del 27 giugno 1992

Specialità medicinali	Titolari A.I.C.
TIKLID	Midy S.p.a., via Piranesi, Milano
ANAGREGAL	Istituto Gentili S.p.a., via Mazzini, Pisa
CLOPIDAL	Vecchi e Piam S.p.a., via Padre Semeria, Genova
APLAKET	Rottapharm S.r.l., via Valosa di Sopra, Monza
OPTERON	Cooperativa farmaceutica, via Passione, 8, Milano
TICLODONE	Crinos - Industria farmacobiologica, Villaguardia (Como)
TICLOSIN	Maggioni Winthrop S.p.a., via G. Colombo, Milano
KLODIN	Istituto biochimico nazionale Savio, Ronco Scrivia (Genova)

Oggetto dei provvedimenti: diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni ora autorizzate sono: la ticlopidina è indicata nella prevenzione secondaria di eventi ischemici occlusivi cerebro e cardiovascolari in pazienti a rischio trombotico (arteriopatia obliterante periferica, pregresso infarto del miocardio, pregressi attacchi ischemici transitori ricorrenti, ictus cerebrale ischemico, angina instabile). In pazienti con pregresso infarto miocardico e con pregressi attacchi ischemici transitori l'uso della ticlopidina dovrebbe essere riservato a quei pazienti che non tollerano l'acido acetilsalicilico (ASA) o nei quali l'ASA è risultato inefficace. La ticlopidina è inoltre indicata: nella prevenzione della riocclusione dei by-pass aorto-coronarici, nella circolazione extra-corporea, nella emodialisi e nella trombosi della vena centrale della retina.

Decorrenza di efficacia dei provvedimenti: 1° luglio 1992.

92A3086

Revoca di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con il decreto di seguito indicato è stata revocata, su rinuncia delle società titolari, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottospecificate specialità medicinali:

Decreto n. 6 RR 1992 del 27 giugno 1992

Specialità medicinali	Titolari A.I.C.
TEMAFLOX 8 compresse ricoperte mg 300, codice 027809021 4 compresse ricoperte mg 600, codice 027809045	Abbott S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Campoverde di Aprilia (Latina), codice fiscale 00076670595
TEMABIOTIC 8 compresse ricoperte mg 300, codice 028059020 4 compresse ricoperte mg 600, codice 028059044	Laboratori Guidotti S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pisa, codice fiscale 00678100504
TEMADIE 8 compresse ricoperte mg 300, codice 028219020 4 compresse ricoperte mg 600, codice 028219044	I.C.I. Italia S.p.a., Divisione I.C.I. Pharma, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Isonzo, codice fiscale 00735390155

Decorrenza di efficacia del decreto: 4 luglio 1992.

92A3087

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Comunicati concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
40 AP	Bracalente Renzo	Fermo
49 AP	Emmeggi	S. Benedetto del Tronto
27 BL	La Piramide di Zilio Maurizio	Domegge Cadore
29 CB	Sciarretta Maria Luisa	Termoli
39 CO	Frigerio Domenico	Albese con Cassano
43 CO	Guanziroli Giorgio	Albese con Cassano
46 CO	Frigerio Giambattista	Como
48 CO	Tangorra Alberto	Como
49 CO	Sitor S.a.s.	Como
52 CO	Vitiello Renzo	Castiglione Intelvi
97 CO	Lion e Nels	Porlezza
381 FI	Coppini Marcello	Firenze
873 FI	Bencini Graziano	Rignano sull'Arno
1114 FI	Bellini Ugo	Firenze
1108 FI	Terrazzi S.n.c.	Firenze
17 FG	Antonacci Michele	Foggia
33 ME	Cambria Giuseppe Mario	Milazzo
1241 MI	4P di Cicognani Carla e C.	Milano
305 NA	Aucella Giovanni	Torre del Greco
451 NA	Fratelli Sorrentino di M. Sorrentino e C.	Torre del Greco
26 PG	Facincani Vincenzo Gaetano	Perugia
720 Roma	Podda Annangela	Roma
4 TA	De Cesare Antonio	Taranto
31 TA	Pinto Giovanni	Martina Franca
110 TO	Argoro di Zucco Lorenzo	Torino
722 VI	Antonini Fedele	Costabissara
1696 VI	F.I.P. - Fabbrica italiana portaorologi	Arcugnano

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
46 BS	La Perla di Roverselli Renato	Brescia
51 BS	Gioielleria Leonardi di Leonardi P. e C.	Montechiari
56 BS	Marzari Gianluigi	Brescia
69 BS	Pastori Anna Maria	Desenzano Garda
28 CB	Pavone Matilde	Campobasso
73 MC	Bonifazi Alberto	Civitanova Marche
98 MC	Studio A di Sabbatini Andrea	Potenza Picena
118 MC	Bartolacci Andrea	Corridonia
403 NA	Ferraro Edmondo	Napoli
29 PC	Effebi S.r.l.	Piacenza

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed hanno restituito i relativi punzoni, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli Uffici provinciali metrici, competenti per territorio:

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
707 MI	Inora CRL	Monza	3
24 TA	M. Arte's di Miglietta G. e Mottola L.	Taranto	1

92A3052

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. L19 presso la facoltà di magistero della Libera Università Maria SS. Assunta di Roma da coprire mediante trasferimento.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di magistero della Libera Università Maria SS. Assunta di Roma è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. L19 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

92A3084

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 1991 recante: «Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino "Brunello di Montalcino"». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80 del 4 aprile 1992).

All'art. 4 del decreto citato in epigrafe, alla pag. 3, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, tra il sesto ed il settimo comma del predetto articolo è inserito il seguente comma: «A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% i limiti indicati».

92A3070

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali; nuove forme farmaceutiche; nuovi dosaggi; modificazioni di autorizzazioni già concesse; rettifica di autorizzazione già concessa)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 18 maggio 1992).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe, riguardante il decreto del Ministro della sanità n. 360/1992 del 14 maggio 1992, relativo alla specialità medicinale ALBUMINA UMANA PURIFICATA, alla pag. 33, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, ove è scritto: «soluzione iniettabile al 50% per ml 50», leggasi: «soluzione iniettabile al 25% per ml 50».

92A3092

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali; nuove forme farmaceutiche; nuovi dosaggi; nuove confezioni; importazioni parallele; modificazioni di autorizzazioni già concesse; rettifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 127 del 1° giugno 1992).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe, riguardante i provvedimenti del Ministro della sanità nuneri MI/275, MI/276, MI/277 del 28 maggio 1992, relativi alle specialità medicinali QUESTRAN, COLESTRAL, CHOLESPOR, alla pag. 44, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, le indicazioni ora autorizzate seguitano con la frase: «In pazienti con ostruzione parziale delle vie biliari: per il sollievo del prurito associato all'ostruzione».

Nella parte dello stesso comunicato, riguardante il provvedimento n. MI/280 del 28 maggio 1992 concernente la specialità medicinale LIPOSTABIL, LIPOSTABIL forte, LIPOSTABIL e.v., alla stessa pag. 44, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, ove è scritto: «Le indicazioni ora autorizzate sono: ipertrigliceridemia e ipercolesterolemie di tipo IV, IIb, IIa», leggasi: «Le indicazioni ora autorizzate sono: per le forme compresse: ipertrigliceridemia e ipercolesterolemie di tipo IV, IIb, IIa; per la forma e.v.: profilassi e terapia dell'embolia grassosa».

92A3093

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali; nuove forme farmaceutiche; nuovi dosaggi; modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 140 del 16 giugno 1992).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe, riguardante il decreto del Ministro della sanità n. 495/1992 del 13 giugno 1992, alla pag. 29, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, ove è indicato il nome della specialità medicinale, leggasi «RECORD B 12 *ferro*» in luogo di «RECORD B 12 *complex*»; alla terza riga, ove è scritto: «10 flaconcini da 15 ml», leggasi: «10 flaconcini da 10 ml»; infine, ove è indicato il codice della specialità medicinale, leggasi: «024989028 (in base 10) 0RUMC4 (in base 32)» in luogo di «020545096 (in base 10) 0MLZJD (in base 32)».

92A3094

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali; nuove forme farmaceutiche; nuovi dosaggi; nuove confezioni)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 103 del 5 maggio 1992).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe, riguardante il decreto del Ministro della sanità n. 307/1992 del 30 aprile 1992, relativo all'immissione in commercio della specialità medicinale «PROVENAL DUE F», alla pag. 37, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo l'indicazione della confezione 10 fiale uso i.m. da 600 ULS x ml 3, in luogo di: «codice 0238707110», leggasi: «codice 023707110».

92A3095

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. 330.000
- semestrale . . . L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . L. 60.000
- semestrale . . . L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . L. 185.000
- semestrale . . . L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. 60.000
- semestrale . . . L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . L. 185.000
- semestrale . . . L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . L. 635.000
- semestrale . . . L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200